



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI 2023

NORMA

La norma europea sulla concorrenza **impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d'imposta, ecc., ricevuti nell'anno precedente.**

SOGGETTI OBBLIGATI

I contribuenti soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

- società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali)
- onlus, fondazioni e associazioni

Sono esclusi i liberi professionisti.

QUALI AIUTI VANNO PUBBLICATI

Sono oggetto di pubblicazione **tutti gli aiuti di Stato purché l'importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui.**

Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l'obbligo di pubblicazione.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000 € dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse vanno rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000 €.

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”**.

Ad esempio, i contributi Covid e il cinque per mille avendo carattere generale non sono oggetto di pubblicazione.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il **criterio di cassa**, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

DOVE PUBBLICARLI

La pubblicazione, ove sussista l'obbligo, andrà effettuata **sul proprio sito internet aziendale** o analoghi portali digitali (es. pagina facebook aziendale).

I soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione **sul sito internet delle Associazioni di Categoria** alle quali eventualmente aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa di bilancio**. Il D.L. n. 73/2022, post conversione in legge, all'art. 3, comma 6-bis, ha previsto, anche per chi approva il bilancio in forma abbreviata e per gli enti commerciali, la possibilità di **assolvere agli obblighi informativi** tramite la **nota integrativa** (se predisposta). Tale semplificazione potrebbe essere estesa anche alle microimprese, con l'inserimento dell'informativa in calce allo stato patrimoniale.

MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI DATI

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in **forma schematica o tabellare**, con espresso riferimento alla norma di legge. In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- dati identificativi del soggetto erogante;
- importo dell'erogazione ricevuta;
- periodo amministrativo di incasso;
- breve descrizione della causale dell'attribuzione.

REGIME SANZIONATORIO

A partire dal 01.01.2024 la norma prevede a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

COME VERIFICARE GLI AIUTI DI STATO RICEVUTI?

Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all'area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza> e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell'impresa.

Agli eventuali contributi presenti sarà necessario sommare quanto ricevuto nell'anno e non soggetto a tale pubblicazione (es. ristori, crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, ecc).

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, il beneficiario, per assolvere l'obbligo di informativa in analisi, può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

TERMINE PER L'ADEMPIMENTO

In particolare, l'obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:

- per i soggetti che inseriscono l'informativa nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2023;
- per i soggetti che inseriscono l'informativa sui siti Internet, entro il 30.06.2024.

Si ricorda inoltre che il termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi informativi relativi alle erogazioni percepite nel 2022 (da rendicontare nel 2023) è stato prorogato all'01.01.2024.